

Misure cautelari ben motivate

Il Gip deve considerare la posizione dell'indagato e le tesi della difesa

Patrizia Maciocchi

Per soddisfare l'obbligo di motivazione, sul quale si regge la conferma di una misura cautelare restrittiva, il Gip deve esprimersi sulla posizione del singolo indagato e confrontarsi con gli argomenti della difesa. Per scongiurare la nullità dell'ordinanza non basta, infatti, prendere le distanze rispetto all'accusa su alcune posizioni, o diverse contestazioni. La Corte di cassazione, con la sentenza 31370, torna sugli obblighi stringenti di una specifica e articolata motivazione espressamente indicati, anche se già esistenti, dalla legge 47/2015 che ha modificato il codice di rito di in tema di misure

cautelari personali.

I giudici della sesta sezione, accolgono il ricorso di un indagato per partecipazione ad associazione mafiosa, per il quale era stata confermata la custodia in carcere, sulla base di un'ordinanza, a detta della difesa, "contraddistinta" dalla tecnica del copia e incolla e appiattita sulla richiesta del Pm. Secondo il ricorrente i giudici del riesame non avevano valorizzato gli elementi a suo favore, che avrebbero consentito di ipotizzare, al massimo, un appoggio esterno alla cosca. Ma per il Tribunale della libertà, che aveva respinto il ricorso, l'ordinanza non aveva vizi genetici ed era valida. La prova dell'autonoma valutazione e del senso critico esercitato dal Gip, stava nella mancata adesione alle tesi dell'accusa sulle posizioni di altri indagati e capi su diversi capi di incolpazione. Ad avviso della Suprema corte però lo "scollamento"

parziale non prova la puntualità della motivazione, fortemente legata alla tecnica di redazione del provvedimento.

Senza "demonizzare" il copia e incolla e prescindendo dall'obbligo di usare "parole diverse", la Cassazione chiarisce che il giudice non può esimersi dal valutare la legittimità e la consistenza degli elementi disponibili sul singolo caso: pena la violazione del diritto di difesa e la nullità, rilevabile anche d'ufficio, dell'ordinanza. Ritenerne sufficiente nei giudizi cumulativi, il parziale diniego del giudice ad alcune richieste del Pm o una diversa graduazione delle misure, vuol dire - conclude la Cassazione - entrare in contrasto con la natura stessa del giudizio "sulla libertà". Un "verdetto" nel quale è in gioco un diritto fondamentale dell'individuo al centro del quale va messo il soggetto.